

TI_GERICHTE 32.2016.60 vom 17. Mai 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-05-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2016.60

FR: TI_GERICHTE 32.2016.60 du 17 mai 2016

IT: TI_GERICHTE 32.2016.60 del 17 maggio 2016

Regeste

Diritto di ricorrere, interesse degno di protezione. Accertamento del grado d'invalidità non pensionabile. In casu interesse negato

Erwägungen

E. 8

consid. 3 [I 808/05]). L'accertamento di un grado d'invalidità che non raggiunge il limite di legge del 40% (art. 28 LAI) non esplica per contro effetto vincolante perché in una simile evenienza gli organi dell'AI non hanno (avuto) motivo di determinare esattamente il tasso d'invalidità (cfr. pure sentenze 8C_696/2008 del 3 giugno 2009 consid. 11 e 9C_8/2009 del 30 marzo 2009 consid. 3.2 con riferimenti) ". Nella STCA 32.2012.123 del

E. 10

dicembre 2012 questo Tribunale ha negato l'esistenza di un interesse legittimo ad un assicurato che contestava, asserendo di essere invalido al 25% (ciò che gli avrebbe permesso di beneficiare di prestazioni LPP), il tasso d'invalidità del 18% stabilito dall'Ufficio AI, l'accertamento di un tale grado d'invalidità AI non esplicava effetto vincolante nei confronti dell'istituto di previdenza. Nella sentenza 9C_1073/2009 del 25 marzo 2010 il TF ha ribadito che gli accertamenti degli organi AI esplicano effetto vincolante nei confronti degli istituti di previdenza solo limitatamente a quegli aspetti che nella procedura AI si sono dimostrati decisivi per la fissazione del diritto a una rendita d'invalidità (in quel caso l'assicurato aveva censurato la motivazione dei primi giudici, i quali avevano concluso che il tasso d'invalidità non avrebbe superato comunque il grado del 34% anche con una deduzione massima del 20% dal reddito da invalido; il ricorrente sosteneva che questa motivazione non permetteva di precisare il tasso d'invalidità esatto dal quale sarebbe poi dipesa la valutazione dell'incapacità di guadagno nella previdenza professionale) . A determinate condizioni è quindi riconosciuto un interesse degno di protezione a contestare una decisione dell'AI la cui modifica tocca unicamente le prestazioni percepite nell'ambito del secondo pilastro. Ad esempio se l'UAI ha accertato l'inizio dell'incapacità lavorativa ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007) per un periodo in cui la persona assicurata era affiliata all'istituto di previdenza e se ciò vincola l'istituto, quest'ultimo ha un interesse degno di protezione affinché venga esaminata la correttezza dell'accertamento eseguito in ambito AI (Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2010, p. 495). In generale secondo giurisprudenza, nell'ambito della previdenza professionale obbligatoria (art. 6 LPP) gli istituti di previdenza sono vincolati agli accertamenti degli organi dell'AI, nella misura in cui essi, in base ad una valutazione globale degli atti, non appaiano manifestamente insostenibili (DTF 132 V 1 , 130 V 270 consid. 3.1, 129 V 73 ; cfr. pure DTF 133 V 67 consid. 4.3.2). Nell'ipotesi in cui, tuttavia, l'istituto di previdenza non venga co-involto

nella procedura al più tardi al momento della notifica della decisione AI, la determinazione dell'invalidità (principio, tasso e limiti temporali) da parte degli organi dell'AI non esplica alcun effetto vincolante (DTF 129 V 73). L'istituto di previdenza che contesta una decisione di assegnazione di una rendita d'invalidità dell'AI può fare valere unicamente censure riguardanti il diritto in quanto tale, il grado di invalidità oppure la decorrenza della pretesa (DTF 132 V 1 consid. 3.2 e 3.3.1 pp. 4s; HAVE 2006 p. 250 consid. 2 [I 89/06]; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 215/03 del 7 settembre 2004). L'effetto vincolante della decisione AI si estende infatti, come accennato sopra, solo a quegli accertamenti e a quelle valutazioni che nella procedura AI sono decisivi ai fini della determinazione del diritto alla rendita e sui quali era necessario statuire; negli altri casi gli istituti di previdenza esaminano liberamente i presupposti del diritto (sentenza 9C_414/2007 consid. 2.3). La questione se e in che misura il fondo di previdenza abbia obblighi prestativi per il rischio invalidità non è quindi oggetto della procedura AI (HAVE 2006 p. 250 consid. 2.3 e 2.4) e può essere esaminato liberamente dal fondo di previdenza. Nella citata sentenza 9C_414/2007 del 25 luglio 2008 consid. 2.3 e 2.4 il TF ha fatto presente che la fissazione della decorrenza della rendita AI non esclude che l'incapacità lavorativa, giustificante il diritto a prestazioni di invalidità secondo la LPP, sia insorta prima della decorrenza dell'anno di carenza. Di conseguenza, in quel caso, non vi era vincolo per la cassa pensioni e quindi neppure un interesse degno di protezione che giustificasse il ricorso (cfr. anche STF 9C_620/2012 del 16 ottobre 2012 consid. 2.3; per un caso ticinese cfr. STCA 32.2011.16 del 20 luglio 2011). Non vi è parimenti un vincolo per l'istituto di previdenza nel caso di una domanda tardiva ex art. 29 cpv. 1 LAI (diritto alla rendita al più presto dopo sei mesi dalla domanda di prestazioni) poiché in quel caso l'Ufficio AI non è chiamato a determinare l'inizio del termine di attesa (STF 9C_620/2012 del 16 ottobre 2012 consid. 2.4, Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG, 2013, ad Art. 24 BVG, n. 4 p. 104). 2.1.3 Nel caso di specie, nel dispositivo della decisione impugnata l'Ufficio AI si è limitato – per quel che qui interessa – a sopprimere la rendita, mentre il calcolo del grado d'invalidità (23%) figura unicamente nella motivazione. Occorre quindi esaminare se al ricorrente, laddove postula l'accertamento di un grado d'invalidità del 27%, possa essere riconosciuto un interesse degno di protezione a contestare il grado fissato dall'amministrazione. Anzitutto va osservato che l'ordinanza OPP 3 non contiene disposizioni che concernono le prestazioni in caso di incapacità al guadagno. Nel caso di specie, inoltre, le condizioni generali relative alla polizza di assicurazione sulla vita stipulata nel 2006 (doc. E) non prevedono un vincolo alle decisioni rese in ambito AI in particolare per quanto riguarda la determinazione dell'incapacità al guadagno, né contengono regole che prescrivono come debba essere accertata tale incapacità. Si pone quindi la questione di sapere se, in assenza di disposizioni legali o contrattuali, si possano sussidiariamente applicare i suevoati principi relativi al vincolo degli istituti di previdenza alle decisioni AI (cfr. supra consid. 2.1.2; cfr. in particolare DTF 134 V 64 consid. 4.1.2 133 V 67 consid. 4.3.2. 132 V 1 consid. 3.2 e riferimenti). La questione è stata esaminata e risolta dal TF in DTF 141 V 439 dove ha stabilito che per la determinazione del grado di incapacità al guadagno nel pilastro 3A i principi generali vigenti nella previdenza professionale obbligatoria relativi all'effetto vincolante per gli istituti di previdenza delle decisioni degli organi AI (DTF 132 V 1 consid. 3.2 pag. 4) non possono essere applicati sussidiariamente. Al proposito l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni: " Eine auch in der Säule 3° geltende Bindung an die Feststellungen der IV wird in der Lehre soweit ersichtlich nicht diskutiert oder gar postuliert (vgl. Immerhin Gros, a.a.O., S.134 f. Rz. 225

f.; wohl ausschliesslich die Säule 3b betreffend). Es sprechen denn auch gewichtige Gründe dagegen, die im Bereich der obligatorischen beruflichen Vorsorge geltenden Grundsätze zur Bindungswirkung subsidiär heranzuziehen: Namentlich ist die Säule 3a im Vergleich zur zweiten Säule, in welcher mittels der Verweise von Art. 23 ff. BVG eine Kongruenz zu ersten Säule - auch den Invaliditätsbegriff betreffend - ausdrücklich angestrebt wird, freier gestaltbar. Von Bedeutung ist dabei insbesondere, dass der Begriff der Invalidität – gleichermassen wie in der weitergehenden beruflichen Vorsorge – weiter gefasst werden kann als in der IV (erwähntes Urteil 2A.292/2006 E. 5.3 und 6.3). Ferner können Rentenleistungen – wie gemäss den hier massgebenden AVB – bereits ab Erwerbsunfähigkeitsgraden vorgesehen werden, welche in der IV nicht anspruchsbegründend und daher nicht präzise zu bestimmen sind (vgl. Dazu Urteil 9C_909/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 2.2.2 mit Hinweisen). Hinzu kommt in verfahrensmässiger Hinsicht, dass die Verfügungen der IV zwar den Trägern der zweiten Säule, jedoch nicht denjenigen der Säule 3a (Versicherungseinrichtungen nach Art. 1 Abs. 1 lit. a bzw. Bankstiftungen nach Art. 1 Abs. 1 lit. b BVV 3) eröffnet werden müssen (Art. 49 Abs. 4 ATSG, Art. 73bis Abs. 2 und 76 Abs. 1 IVV e contrario; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2. Aufl. 2009, N. 55 f. zu Art. 49 ATSG). Mithin ist es nicht geboten, die in der (obligatorischen) zweiten Säule geltenden Grundsätze zur Bindungswirkung subsidiär heranzuziehen (...)” DTF 141 V 445 consid. 4.2 p. 445) Di conseguenza, a ll’insorgente, che postula – facendo valere un reddito da valido più elevato di quello stabilito dall’amministrazione – l’accertamento di un grado d’invalidità del 27% non può essere riconosciuto un interesse degno di protezione a contestare la decisione che ha stabilito un grado d’invalidità del 23%, la quale, come visto, non vincola la valutazione della capacità al guadagno da parte dell’assicuratore privato (_____) nell’ambito del pilastro 3A (per un altro caso in cui è stato negato un interesse legittimo in assenza di una connessione tra reddito da valido definito in ambito AI e l’erogazione di prestazioni del terzo pilastro, cfr. STCA 32.2012.282 del 10 settembre 2013). Quanto al riferimento fatto dall’insorgente al reddito da valido definito in ambito LAINF (fr. 61'272 in luogo dei fr. 58'500 stabiliti dall’Ufficio AI) con conseguente determinazione di un tasso d’invalidità del 25% (cfr. doc. D), non può in ogni caso non essere ricordato che, relativizzando il principio di coordinamento tra la valutazione dell’invalidità AI e LAINF, il TF ha stabilito che la valutazione dell’invalidità da parte dell’assicurazione infortuni non vincola l’assicurazione per l’invalidità (ai sensi della DTF 126 V 288), tant’è che il primo non può interporre opposizione ad una decisione del secondo e viceversa (DTF 133 V 549, 131 V 362; cfr. anche, pro multis, STCA 32.2015.18 del

E. 12

ottobre 2015). Stante, per i suesposti motivi, la mancanza di un interesse degno di protezione e quindi della legittimazione a ricorrere quale presupposto processuale (Zünd/Pfiffner Rauber, op. cit., § 13 nr. 50), il ricorso, nella misura in cui postula l’accertamento di un grado d’invalidità inferiore al minimo pensionabile (40%), dev’essere dichiarato irricevibile. 2.2 Nella misura in cui, invece, il ricorrente – allorquando chiede venga accertato un grado di almeno il 27% – intenda postulare, anche solo in via eventuale, il riconoscimento di un grado pari o addirittura superiore al 40%, il gravame s’appalesa manifesta-mente infondato e deve quindi essere respinto, atteso che nessun indizio o elemento agli atti consente di considerare un reddito da valido (conseguibile dall’assicurato nell’attività di cuoco; cfr. in particolare doc. AI 1, 5 e 73) non inferiore a fr. 75'000, dal cui raffronto con il reddito da invalido di fr. 44'995 risulterebbe, appunto, un’incapacità al

guadagno pensionabile $([75'000 - 44'995] \times 100 : 75'000 = 40)$. 2.3 Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza, le spese per fr. 200 vanno poste a carico del ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.